



Approvazione del modello d'istanza di attribuzione del credito d'imposta per le misure di sicurezza (mod. IMS), da presentare ai sensi dell'art. 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dei rispettivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Approvazione del modello d'istanza di attribuzione del credito d'imposta per le misure di sicurezza.

1.1 E' approvato il modello d'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'adozione delle misure di sicurezza (mod. IMS), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell'art 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dei rispettivi decreti di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008.

1.2 Il modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato da:

a) soggetti esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005, che intendono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 228, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) soggetti esercenti, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa ai sensi della legge 22 dicembre

1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, al fine di beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.3 Il modello d'istanza di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa richiedente, e dal quadro A, contenente i dati relativi ai documenti di spesa, al credito d'imposta richiesto e al luogo di esercizio dell'attività.

2. Reperibilità del modello.

2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet *www.agenziaentrate.it*.

2.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento, e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

2.4 E' consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica, al modello approvato, e della sequenza dei dati.

3. Modalità e termini di presentazione dell' istanza.

3.1 L'istanza di cui al punto 1. è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.2 L'istanza, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata nell'anno 2008 a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2008; negli anni 2009 e 2010, dalle ore 10.00 del 2 febbraio di ciascun anno.

3.3 La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “**CREDITOSICUREZZA**”, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 15 aprile 2008.

3.4 E' fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3 nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.

Motivazioni

L'articolo 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 l'attribuzione di un credito d'imposta per l'acquisizione e l'installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, inclusi gli strumenti di pagamento con moneta elettronica, a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa di cui alla legge del 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.

I decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 52 del 1 marzo 2008, emanati in attuazione, rispettivamente, dei commi da 228 a 232 e dei commi da 233 a 237 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007, disciplinano le modalità di accesso al beneficio, prevedendo l'obbligo per i soggetti interessati di presentare all'Agenzia delle Entrate apposita istanza, secondo modalità e termini definiti dalla Agenzia medesima.

I citati decreti, inoltre, prevedono che le istanze non accolte per esaurimento delle risorse annualmente stanziare costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o terzo anno di vigenza dell'agevolazione.

Al fine di garantire il predetto diritto di precedenza, l'Agenzia delle Entrate negli anni 2009 e 2010 provvede ad assegnare le risorse stanziare per ciascuno di detti anni, in via prioritaria, ai soggetti che hanno presentato istanza negli anni precedenti e non hanno ottenuto l'attribuzione del credito per esaurimento dei fondi disponibili; l'accoglimento o il diniego del contributo è comunicato, in via telematica, ai soggetti interessati entro il 30 gennaio di ciascuno dei detti anni.

In attuazione delle sopra citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento, con il quale viene approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per le misure di sicurezza (**Mod. IMS**), con le relative istruzioni.

Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato "**CREDITOSICUREZZA**", che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 15 aprile 2008.

Il termine iniziale di presentazione della istanza, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è stabilito per l'anno 2008, attesi i tempi tecnici connessi alla trasmissione telematica delle istanze, al 28 aprile 2008; per gli anni 2009 e 2010, il termine iniziale di presentazione è fissato al 2 febbraio di ogni anno, in considerazione della necessità di assegnare, prioritariamente, le risorse stanziare alle istanze presentate negli anni precedenti che costituiscono titolo di precedenza.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art.67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008, recante modalità di attuazione dei commi da 228 a 232 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008, recante modalità di attuazione dei commi da 233 a 237 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007;

Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore;

Decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005;

Legge del 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 marzo 2008

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
F.to Massimo Romano